

Raccolta di 57 deliberazioni dell'autorità dei lavori pubblici in tema di cauzioni

Argomento: Garanzie (Codice 30)

Articoli di riferimento: 30

Deliberazione n. 15 (GE/22-06) del 21/03/2006 - Articoli 17 - 30 - Codici 17.3.3 - 30.2 - 30.3

Nel caso di affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di valore pari o superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria di settore, per i quali è previsto, dall'art. 17, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., debbano applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 157/95 e s.m., l'articolo 8, comma 4, di detta legge delegata prevede che i bandi di gara siano redatti secondo il suo allegato n. 4 che, alla lettera B, punto 10, consente che in detti bandi siano contenute "se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste". La scelta di richiedere la prestazione della cauzione provvisoria spetterebbe pertanto alla stazione appaltante (TAR. Friuli Venezia Giulia 14.1.2000, n. 66).

Il Regolamento di attuazione della legge quadro (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.), inoltre, nel disciplinare la procedura di affidamento dei servizi sopra soglia, dispone, al primo comma dell'art. 70, che "la stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1-quater, della Legge per quanto compatibili". In virtù dell'espresso rinvio operato da detta norma regolamentare all'art. 10, comma 1, della legge quadro, la stazione appaltante, in caso di riscontro negativo circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, procede dunque all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione n. 6769/03 del 30.10.2003.

Pertanto, anche nelle more delle modifiche legislative volte a recepire nel nostro ordinamento le direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE, appare opportuno, al momento, non discostarsi dalla comune prassi interpretativa secondo la quale è facoltà della stazione appaltante richiedere, nelle gare per gli affidamenti di incarichi professionali sopra soglia, la cauzione provvisoria eventualmente adottando, specificandole nel bando di gara, le modalità previste dall'art. 30, comma 1, della legge n. 109/94 e s.m. per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici.

Appare altresì in contrasto con il principio di proporzionalità ed adeguatezza la clausola del bando di gara per l'appalto di servizi d'importo stimato pari a 685.000 euro, che prevede il versamento di una cauzione provvisoria d'importo pari a 100.000 euro (v. TAR Lazio, sez. III, 02-02-2004, n. 941). Parimenti, non può ritenersi ammissibile la previsione, contenuta nello stesso bando di gara, della costituzione di una cauzione definitiva, giacché, come chiarito dalla deliberazione di questa Autorità n. 51/2004, detta cauzione "ha la funzione di assicurare la stazione appaltante per il pregiudizio patito in conseguenza dell'eventuale violazione degli obblighi contrattuali. Funzione che viene espletata dalla garanzia di cui all'articolo 30, comma 5, della legge quadro ed all'articolo 105 del Regolamento di attuazione. La richiesta aggiuntiva quindi di una cauzione definitiva verrebbe a costituire un duplicato di garanzia, e di conseguenza sostanzierebbe un onere aggiuntivo a carico del progettista". Per quanto riguarda, infine, la dichiarazione di impegno, da parte di una compagnia assicuratrice, alla stipula della polizza di cui all'art. 30, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m., è da ribadire quanto già precisato dall'Autorità con il Comunicato del 30.11.2005, e cioè che

le stazione appaltanti non possono richiedere la suddetta dichiarazione in sede di gara. Ciò in quanto l'art. 105, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., prevede inequivocabilmente che tale dichiarazione deve essere presentata dal progettista alla data dell'affidamento dell'incarico.

Deliberazione n. 10 (GE/862-05) del 08/02/2006 - Articoli 10 - 30 - Codici 10.1 - 30.2

La legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. prevede espressamente l'incameramento della cauzione provvisoria solo in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (art. 30, comma 1) e a seguito di verifica dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (art. 10, comma 1quater). Essa, tuttavia, come più volte affermato dalla giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6769), assolve in generale alla funzione di garantire l'affidabilità dell'offerta, di cui il primo indice è rappresentato proprio dalla correttezza e serietà del comportamento del concorrente in relazione agli obblighi derivanti dalla disciplina della gara. L'escussione della cauzione, quindi, è conseguenza diretta e automatica del verificarsi del presupposto correlato alla detta funzione, vale a dire dell'inadempimento del partecipante, senza bisogno che specifica norma di gara disponga espressamente in tal senso. In definitiva, la cauzione provvisoria è destinata a garantire tutti gli aspetti della partecipazione e quindi la serietà e la correttezza di tutti i comportamenti posti in essere a tal fine dai concorrenti, ivi comprese le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, che connotano l'offerta e ne caratterizzano la serietà.

Deliberazione n. 78 (R/577-05) del 19/07/2005 - Articolo 30 - Codice 30.2

Nelle gare di appalto di opere pubbliche la cauzione provvisoria ha la funzione di garantire l'obbligo di serietà dell'offerta, nel senso che l'aggiudicatario, se non si presenta per la stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione e la cauzione viene incamerata dall'organo preposto all'esecuzione del contratto sulla mera constatazione dell'inadempienza.

L'articolo 20, comma 1-bis, della legge regionale della Sicilia 2.8.2002, n. 7 ha dettato una speciale disciplina dell'istituto della cauzione provvisoria, a copertura del rischio della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, prevedendo tra l'altro, al secondo periodo dello stesso comma, che per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta. Sembrerebbe, dunque, che nessuna responsabilità precontrattuale possa addebitarsi al concorrente che, anche con un comportamento meramente colposo, deluda le legittime aspettative dell'amministrazione appaltante indotta a confidare nell'esecuzione del contratto.

Occorre peraltro tener presente, anche alla luce delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa, che l'incameramento della cauzione provvisoria non esclude la possibilità del

committente di richiedere il maggior danno per la lesione patrimoniale derivatagli dal comportamento dell'aggiudicatario (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29.3.2001, n. 1840).

Deliberazione n. 61 (R373-05) del 08/06/2005 - Articoli 1 - 30 - Codici 1.1 - 30.1

La clausola "polizza presso compagnia di gradimento della stazione appaltante", riportata nel capitolato speciale, non appare conforme al principio di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa e costituisce un appesantimento delle condizioni contrattuali. Al riguardo, a nulla rileva la giustificazione di aver adottato un modello di capitolato speciale pubblicato sulla rivista "Legislazione tecnica", atteso che l'amministrazione avrebbe dovuto attenersi a quanto stabilito dall'ordinamento e non già a quanto indicato in schemi tipo, peraltro non approvati.

Deliberazione n. 19 (R 1190/04) del 23/02/2005 - Articolo 30 - Codice 30.4.1

La mancata stipula della polizza del progettista contrasta con l'art. 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., ai sensi del quale il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Deliberazione n. 177 (GE/IP/742/04) del 24/11/2004 - Articolo 30 - Codice 30.2

Qualora dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte a quella della convocazione per la stipula del contratto siano decorsi più di 180 giorni, che - secondo l'art. 30, comma 2 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., ma anche secondo il bando di gara dell'appalto in questione - costituiscono il termine minimo di validità della fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, si ritiene che il superamento di questo termine possa già costituire il presupposto perché l'impresa receda dalla propria offerta economica e dalla volontà di sottoscrivere l'atto contrattuale.

Deliberazione n. 165 (Protocollo non disponibile) del 04/11/2004 - Articolo 30 - Codice 30.4

La stipula della garanzia per i danni da esecuzione, di cui all'art. 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ed all'art. 103 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., rientra senz'altro fra le obbligazioni contrattuali dell'appaltatore il cui mancato adempimento deve essere valutato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 del medesimo regolamento, ai fini dell'applicazione dell'istituto della risoluzione del contratto, laddove ricorrano i due requisiti richiesti dalla norma in questione, la gravità dell'inadempimento e l'idoneità dello stesso a compromettere la buona riuscita dei lavori. Nel caso di specie, la mancata trasmissione della polizza, ai sensi del comma 4, del citato art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, avrebbe dovuto determinare l'Amministrazione all'impossibilità di procedere alla consegna dei lavori, per non vanificare la finalità dell'imposizione.

Deliberazione n. 138 (GE/IP/313/04) del 21/07/2004 - Articolo 30 - Codice 30.2

Partendo dal dato normativo applicabile al caso di specie (art. 30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.), si condivide l'impostazione che riconosce all'istituto della cauzione provvisoria natura di caparra confirmatoria, considerato che il primo comma del citato art. 30 afferma testualmente che "la cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario...", con ciò autorizzando la stazione appaltante a riscuotere dall'impresa rinunciataria la cauzione provvisoria, senza porre ulteriori condizioni o presupposti per il suo incameramento. In tal senso risulta orientata anche la recente giurisprudenza (Cons. di Stato, VI Sez., 3 marzo 2004, n. 1058) che, interpretando la clausola del bando relativa alla cauzione provvisoria e l'addebitabilità della mancata stipula del contratto in materia di pubblici servizi e di rapporti concessori, con argomentazioni estensibili anche al caso di specie, ha espressamente ricondotto la cauzione provvisoria alla figura della caparra confirmatoria disciplinata dall'art. 1385 c.c.. Tuttavia, non mancano in giurisprudenza pronunce in senso opposto (TAR Lazio, III Sez., 29 marzo 2000, n. 2443), intese a riconoscere alla cauzione de qua natura di clausola penale, con la conseguenza di limitare il risarcimento del danno - presunto ed automatico - alla misura convenzionalmente stabilita dalle parti.

Nella normativa di settore non è rinvenibile una disposizione che riconosca alla parte che ha dato la caparra il diritto di recedere dal contratto e di esigere il doppio della caparra in caso di inadempimento della parte garantita. In altri termini, se è vero che l'art. 1385 c.c. risulta pienamente applicabile ai casi di mancata stipulazione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario nella parte che disciplina l'inadempimento del soggetto che dà la cauzione, è pur vero che altrettanto non può affermarsi per quella parte della disposizione che disciplina l'inadempimento del soggetto garantito, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni di settore che limitano le pretese dell'aggiudicatario al solo rimborso delle spese sostenute.

Conclusivamente, appare corretto l'operato della stazione appaltante che, conformemente alle disposizioni vigenti e alle previsioni del bando di gara, trattiene la cauzione depositata dall'aggiudicatario rinunciatario, procedendo alla stipulazione del contratto di appalto con l'impresa collocatasi al secondo posto in graduatoria, avvalendosi di una espressa previsione del bando di

gara. L'eventuale sussistenza di un "danno ulteriore" sopportato dalla stazione appaltante per effetto dello scorrimento della graduatoria, dà sicuramente diritto al risarcimento, proprio alla luce dell'impostazione offerta sul punto dalla giurisprudenza che rinvia all'art. 1385 cit. Accolta la tesi della caparra confirmatoria, infatti, deve ammettersi altresì la legittimità di una pretesa risarcitoria della stazione appaltante in presenza dei presupposti previsti dall'ordinamento per il risarcimento del danno.

Deliberazione n. 117 (AG 23/2004) del 23/06/2004 - Articolo 30 - Codice 30.3

La disciplina di cui all'art. 30, comma 2-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. trova applicazione a tutti i contratti stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) della legge stessa ed, in particolare, anche dai soggetti che operano nei settori speciali di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

I meccanismi di svincolo della cauzione di cui all'art. 30, comma 2 ter, della legge n. 109/94 e s.m., introdotti dalla legge n. 166/2002, si applicano anche ai contratti in corso, non rilevando la vigenza di differenti discipline al momento dell'aggiudicazione dei lavori.

Al fine di individuare i "documenti analoghi", di cui all'art. 30, comma 2 ter, della legge n. 109/94 e s.m., con i quali può legittimamente ottenersi lo svincolo della cauzione, occorre verificare se essa presenti le caratteristiche essenziali dei S.A.L. desumibili dall'art. 168 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., ossia il riassunto dello stato delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite e il relativo prezzo, con eventualmente allegato l'elenco dei nuovi prezzi e gli estremi dell'avvenuta approvazione.

La modalità di autenticazione della "documentazione analoga" di cui all'art. 30, comma 2 ter, della legge n. 109/94 e s.m. è quella prevista nell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 445/00 e s.m..

Relativamente alla commisurazione della percentuale dello svincolo, fermo rimanendo l'ultimo 25% del valore complessivo iniziale della cauzione definitiva, ogni svincolo deve valere percentualmente sull'importo della cauzione definitiva nella stessa misura in cui lo stato di avanzamento dei lavori riconosciuto si rapporti all'intera opera.

Deliberazione n. 77 (R/194/04) del 28/04/2004 - Articolo 30 - Codice 30.3

La puntuale formulazione dell'art. 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., non consente interpretazioni estensive e porta ad escludere la possibilità per la stazione appaltante di modificare, in relazione alla natura dell'appalto, le garanzie di base già previste per legge. E',

pertanto, illegittima la clausola del bando di gara che prevede la prestazione di una cauzione definitiva in misura superiore a quella espressamente stabilita per legge.

Deliberazione n. 51 (AG 12/04) del 31/03/2004 - Articolo 30 - Codice 30.1

Il sistema delle garanzie negli appalti di lavori pubblici e negli affidamenti di incarichi tecnici di progettazione è organicamente disciplinato dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e non è suscettibile di interpretazioni estensive. Pertanto, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono essere richieste esclusivamente negli appalti per l'esecuzione di lavori, mentre negli affidamenti degli incarichi tecnici di progettazione deve essere richiesta esclusivamente la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della citata legge n. 109/1994 e s.m. Non sussistendo elementi logico-giuridici a supporto della richiesta aggiuntiva delle due suddette tipologie di cauzioni, detta richiesta determinerebbe, peraltro, un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili effetti limitativi della concorrenza.

Deliberazione n. 44 (R/48.04) del 18/03/2004 - Articolo 30 - Codice 30.4

In tema di garanzia di cui all'art. 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. - che impone all'appaltatore l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a favore della stazione appaltante che copra sia i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori progettuali, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, sia la responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori - incombe sull'amministrazione l'obbligo di indicare negli atti di gara i contenuti di cui al medesimo art. 30, comma 3, e quelli previsti dall'art. 103 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. Nel caso in cui detti elementi manchino o siano carenti o dubbi, è possibile la loro integrazione, in primo luogo, attraverso l'accordo integrativo delle parti e, quando questo manchi, è legittimo il ricorso ai criteri di interpretazione del contratto ex artt. 1362 e ss. del c.c., tra cui: il rispetto del senso letterale delle parole utilizzate negli atti di gara, la regola della conservazione del contratto (art. 1367), quella dell'interpretatio contra stipulatorem (art. 1370) e la regola finale secondo cui occorre realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti.

Deliberazione n. 277 (R /631-03) del 22/10/2003 - Articoli 8 - 30 - Codici 8.3 - 30.1

E' da ritenersi ingiustificata la clausola del bando che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 8, comma 11quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., relativo alla riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria, richiede il possesso della certificazione del sistema di qualità coerente con la categoria prevalente dei lavori, atteso che una siffatta clausola fa obbligo, ai suddetti fini, di dimostrare il possesso del sistema di qualità aziendale con modalità differenti e più restrittive di quelle richieste per la qualificazione.

Deliberazione n. 127 (R/360-03) del 28/05/2003 - Articolo 30 - Codice 30.2

La mancata previsione, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, delle clausole riguardanti la cauzione provvisoria non è conforme all'art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., che ha reso tale istituto obbligatorio per tutti i procedimenti concorsuali per l'affidamento dei pubblici appalti.

Determinazione n. 21 (Protocollo non disponibile) del 03/12/2003 - Articoli 8 - 30 - Codici 8.3 - 30.3

Il disposto di cui all'art. 30 della legge quadro, in materia di garanzia definitiva, si applica integralmente per tutte le fattispecie non disciplinate dall'art. 8, comma 11 quater della legge stessa, avendo quest'ultima natura di norma speciale rispetto alla disciplina generale in materia di cauzioni, con la conseguenza che la prevista riduzione del 50% della cauzione definitiva si applica a tutte le fattispecie ivi previste senza limiti temporali. Ciò trova anche giustificazione nella considerazione della maggiore affidabilità delle imprese certificate e, pertanto, della sufficienza per le stesse di una garanzia di importo ridotto, di modo che la riduzione della garanzia, mentre in fase transitoria era funzionale all'incentivazione della qualificazione, a regime consegue ad una presunta attenuazione del rischio di inadempimento e di maggiore affidabilità dei concorrenti.

[Testo documento]

Deliberazione n. 308 (AG 119/02) del 30/10/2002 - Articolo 30 - Codice 30.3

A seguito di risoluzione per grave inadempimento contrattuale avvenuta prima dell'entrata in vigore delle modificazioni introdotte all'art.30, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m. relative

allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, la stazione appaltante è tenuta all'incameramento per intero della cauzione definitiva.

Deliberazione n. 305 del 24/10/2002 - Articolo 30 - Codice 30.3

L'art.30, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., abrogando espressamente ogni altra forma di garanzia e cauzione in essa non contemplata, ha previsto a carico dell'appaltatore la prestazione, in favore dell'amministrazione, di una garanzia fidejussoria (resa da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa autorizzata) pari al 10% dell'importo netto dell'appalto, a garanzia di ogni obbligazione nascente dal contratto e le modificazioni introdotte dalla legge 1° agosto 2002, n.166, al suddetto art.30, co.2, hanno ribadito l'efficacia di tale garanzia onnicomprensiva, limitandosi a disciplinarne l'entità percentuale in relazione al ribasso offerto in sede di gara, nonché le modalità di svincolo parziale in corso d'opera.

Resta in vigore la sola e distinta ritenuta dello 0,50%, di cui all'art.7 del D.M.19 aprile 2000, n.145, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m. resta preclusa alle amministrazioni appaltanti la possibilità di operare in sede di pagamento degli acconti in corso d'opera la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell'appaltatore.

Stante l'applicabilità ai contratti in corso delle intervenute modifiche in materia di cauzione definitiva di cui alla legge 1° agosto 2002, n.166 - anche nel caso in cui il contratto d'appalto sia stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., le ritenute di garanzia del 5%, se operate, devono essere svincolate nei modi di legge, senza attendere il riconoscimento della regolare esecuzione dell'opera.

Deliberazione n. 147 del 22/05/2002 - Articoli 10 - 30 - Codici 10.2 - 30.3

In tema di affidamento di lavori pubblici non vi è perfetta coincidenza tra requisiti per la partecipazione alla gara e requisiti per la esecuzione dei lavori appaltati e non è giustificata la anticipazione alla fase concorsuale degli adempimenti previsti nel bando che riguardano più propriamente il contenuto degli obblighi contrattuali dell'affidatario nella fase esecutiva.

L'art.30, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., e l'art.101 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., vanno intesi nel senso che la cauzione definitiva non ha funzione satisfattoria ma di garanzia nei limiti dell'importo previsto dalla legge, in relazione ad un credito eventuale e futuro e fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno e si distingue dalla garanzia globale di esecuzione (performance bond) che è invece una garanzia di esecuzione nel senso che chi garantisce si impegna a realizzare l'opera al posto dell'appaltatore inadempiente.

Deliberazione n. 127 del 07/05/2002 - Articolo 30 - Codice 30.4.1

Non è conforme al dettato dell'art.103, co.3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., il comportamento della stazione appaltante che abbia individuato il massimale RCT svincolandolo dall'importo della somma assicurata.

Determinazione n. 28 del 23/10/2002 - Articolo 30 - Codice 30.3

La disposizione di cui all'art.30, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., così come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n.166, deve essere interpretata nel senso che risulta abrogata ogni forma di garanzia e cauzione non espressamente contemplata dalla norma, essendo prevista a carico dell'appaltatore la prestazione, in favore dell'amministrazione, di una garanzia fidejussoria (resa da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa autorizzata) pari al 10% dell'importo netto dell'appalto, a garanzia di ogni obbligazione nascente dal contratto.

[Testo documento]

Determinazione n. 28 del 23/10/2002 - Articolo 30 - Codice 30.1

Alla luce dell'attuale normativa, resta in vigore la ritenuta dello 0,50%, di cui all'art.7 del nuovo capitolato generale d'appalto (D.M. 19 aprile 2000, n.145), a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

[Testo documento]

Determinazione n. 27 (Q/217) del 16/10/2002 - Articolo 30 - Codice 30.3

L'art. 30, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., secondo cui le nuove disposizioni si applicano anche ai contratti in corso, va interpretato nel senso che nulla osta all'immediata applicazione a tutti i contratti in corso d'esecuzione dei nuovi meccanismi di svincolo della cauzione.

[Testo documento]

Deliberazione n. 427 (GDL16/01) del 20/12/2001 - Articolo 30 - Codice 30.1

L'art.30 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., laddove specifica, ai commi 2, 3 e 4, che la garanzia e le polizze vanno presentate dagli "esecutori dei lavori", deve essere intesa come riferita al soggetto titolare del contratto.

Deliberazione n. 408 (R1488/01) del 06/12/2001 - Articolo 30 - Codice 30.1

Il beneficio di cui all'art.8, co.11 quater, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., relativo alla riduzione della cauzione per le imprese certificate di qualità, stante il regime di responsabilità solidale, in presenza di ATI orizzontali può essere riconosciuto solo allorché tutte le imprese risultino in possesso della relativa certificazione, mentre, nel caso di ATI verticali, nell'eventualità che non tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della stessa certificazione, essendo individuabile una responsabilità pro-quota sulle garanzie, il beneficio è ripartibile per la quota dei lavori attribuibile a ciascuna delle aziende certificate.

Deliberazione n. 390 (AG111/01 GDL13/01) del 15/11/2001 - Articolo 30 - Codice 30.2

La previsione temporale di 30 giorni per la restituzione della cauzione provvisoria, introdotta dalla Legge n.415/98, deve essere intesa nel senso che la stessa è tesa a circoscrivere la discrezionalità della stazione appaltante - che, sulla base della disciplina previgente, era tenuta a restituire la cauzione non appena avvenuta l'aggiudicazione - e non certamente a creare un raccordo tra l'eventuale stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario e la possibilità di utilizzare la cauzione provvisoria prestata dal secondo classificato, sicché la stazione appaltante, qualora non stipuli entro 30 giorni, non può incamerare la cauzione provvisoria del secondo interpellato in caso di sua rinuncia.

La possibilità di utilizzare la graduatoria di gara, per aggiudicare il contratto ad una impresa diversa da quella aggiudicataria, risulta espressamente disciplinata dalla vigente normativa sui lavori pubblici in due soli casi, e cioè dall'art.30, co.2, e dall'art.10, co.1 ter, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m.

Deliberazione n. 370 (AG145/01) del 24/10/2001 - Articolo 30 - Codice 30.1

Non è conforme alla normativa vigente in materia di incarichi di progettazione un bando di gara indetto per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori di un edificio, nella parte in cui richiede la presentazione delle cauzioni provvisoria e definitiva, in quanto la presentazione di garanzie da parte del progettista risulta compiutamente disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.30, co.5, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., e art.105 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., restando la disciplina di cui allo stesso art.30, commi 1 e 2, specifica per gli esecutori dei lavori.

Deliberazione n. 342 (R1098/01) del 04/10/2001 - Articolo 30 - Codice 30.1

La facoltà di escludere l'obbligo della presentazione delle cauzioni di cui all'articolo 54 del regio decreto 827/1924, non si applica alla disciplina in materia di lavori pubblici, in quanto per quest'ultima vige una propria disciplina dettata dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.

Deliberazione n. 331 (AG114/01) del 26/09/2001 - Articolo 30 - Codice 30.2

Non è conforme alla disciplina di cui all'art.30 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., la previsione del bando di gara che preveda l'incameramento della cauzione provvisoria in caso di false dichiarazioni, accertate a seguito di verifica dei requisiti di carattere generale, in quanto nella suddetta ipotesi la stazione appaltante è tenuta alla revoca dell'aggiudicazione, senza tuttavia la possibilità di escutere la cauzione stessa.

Deliberazione n. 258 (R613/01) del 04/07/2001 - Articolo 30 - Codice 30.1

Il beneficio di cui all'art.8, co.11 quater, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., relativo alla riduzione della cauzione per le imprese certificate di qualità, stante il regime di responsabilità solidale, in presenza di ATI orizzontali può essere riconosciuto solo allorché tutte le imprese risultino in possesso della relativa certificazione, mentre, nel caso di ATI verticali, nell'eventualità che non tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della stessa certificazione, essendo individuabile una responsabilità pro-quota sulle garanzie, il beneficio è ripartibile per la quota dei lavori attribuibile a ciascuna delle aziende certificate.

Deliberazione n. 244 (AG41/01) del 14/06/2001 - Articolo 30 - Codice 30.4.2

L'adempimento di cui all'art.30, co.4, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., in materia di polizza indennitaria decennale, ha trovato compiuta applicazione solo con l'emanazione del decreto del ministero dei lavori pubblici che individua la soglia di applicazione della norma.

Non è conforme alle disposizioni di cui all'art.30 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., la richiesta, da parte della stazione appaltante, di una prestazione pecuniaria alternativa all'accensione della polizza indennitaria decennale postuma.

Deliberazione n. 216 (R654/01) del 24/05/2001 - Articolo 30 - Codice 30.1

L'art.100, co.1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., secondo cui la cauzione può essere costituita in contanti, in titoli del debito pubblico, mediante fideiussione bancaria ovvero polizza

assicurativa fideiussoria, va inteso nel senso che la scelta tra le varie previsioni non è rimessa alla stazione appaltante che non può prospettare alternative fra l'una o l'altra modalità.

Deliberazione n. 213 (prot.n9537 AG) del 22/05/2001 - Articolo 30 - Codice 30.2

L'art.30, co.1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., laddove prevede che l'offerta è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, va inteso nel senso che il calcolo dell'importo della cauzione stessa deve essere effettuato sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, compreso l'importo relativo agli oneri di sicurezza.

È conforme al principio della massima partecipazione alle gare e della trasparenza dell'azione amministrativa consentire di integrare la cauzione provvisoria presentata, qualora il bando di gara presenti elementi di scarsa chiarezza sull'importo da prestare.

Deliberazione n. 67 (AG/1037,1098, 1128,1111,1110,1109,1160, 1271,1278) del 14/03/2001 - Articolo 30 - Codice 30.1

In un pubblico appalto la polizza a garanzia della rata di saldo garantisce eventuali difetti e mancanze che si riscontrino dopo l'emanazione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi dell'art.102, co.3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., l'importo da garantire, essendo le condizioni per la stipula della polizza a garanzia della rata di saldo le stesse previste per quella a garanzia dell'anticipazione, deve essere pari alla rata da assicurare maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.

Ai fini dell'applicazione della polizza a garanzia della rata di saldo in presenza di certificato di regolare esecuzione, l'art.28, co.9, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., equipara quest'ultimo al certificato di collaudo provvisorio.

Deliberazione n. 42 (R975/00) del 07/02/2001 - Articolo 30 - Codici 30.2 - 30.3

L'art.30, commi 1, 2 e 2 bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., prevede che la cauzione provvisoria e definitiva possono essere costituite sia da fideiussione bancaria sia da polizza assicurativa; pertanto, non risultano conformi alla norma richiamata clausole di bando di gara che impongano la presentazione della sola fideiussione bancaria.

Deliberazione n. 16 (R939/00) del 18/01/2001 - Articolo 30 - Codice 30.1

Risulta coerente con la ratio dell'art.30 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., nonché con i principi di cui all'art.1 della stessa, prevedere nel bando di gara, in attesa degli schemi tipo di fideiussione da emanarsi con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, la clausola di rinuncia, ai sensi dell'art.1945 c.c., alla facoltà di proporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle derivanti dall'incapacità.

Deliberazione n. 12 (AG878) del 18/01/2001 - Articolo 30 - Codice 30.3

L'art.30, co.2, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., laddove prevede che la garanzia fidejussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, va inteso nel senso che l'escussione della cauzione da parte della stazione appaltante è subordinata al solo fatto dell'inadempimento e non richiede anche la prova dell'imputabilità di questo all'appaltatore.

Determinazione n. 3 del 24/01/2001 - Articolo 30 - Codice 30.1

Dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., la disciplina di cui all'art.30, co.2 bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., deve intendersi pienamente efficace e le disposizioni ivi contenute hanno valore sostanziale di clausole legali di un contratto, ai sensi dell'art.1339 c.c., in base al quale le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti.

La previsione dell'emanazione di schemi tipo di polizza, di cui all'art.9, co.59, della Legge n.415/98, ha portata meramente organizzativa e di funzionalità concreta, non potendosi riconoscere alla stessa un'efficacia condizionante all'applicazione della disciplina di cui all'art.30, co.2 bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.

[Testo documento]

Deliberazione (R368-00) del 30/11/2000 - Articolo 30 - Codice 30.1

L'apposizione nel bando di gara di clausole aggiuntive, consistenti nel rafforzamento delle garanzie, è compatibile con le norme della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.

Deliberazione (AG591) del 11/04/2000 - Articolo 30 - Codice 30.3

Seppure l'art.107, co.2, della bozza del regolamento autorizzava il rilascio della «garanzia fideiussoria da parte degli intermediari finanziari che svolgono attività di rilascio di garanzie ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385», nella versione definitiva del regolamento emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., tale possibilità sembra essere venuta meno in considerazione del fatto che il comma soprarichiamato non è stato ammesso al Visto della Corte dei conti.

Deliberazione (AG664) del 16/11/2000 - Articolo 30 - Codice 30.4.1

L'art.103 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., nella parte in cui prevede che il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere, deve essere inteso nel senso che la copertura assicurativa è legata all'importo dell'appalto e quindi la stessa deve riferirsi espressamente all'appalto per il quale è richiesta.

Deliberazione (AG900) del 16/11/2000 - Articolo 30 - Codice 30.4

L'art.127 del D.P.R.21 dicembre 1999, n.554 e s.m., laddove prevede che le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione spettano al direttore dei lavori, non prevede alcuna copertura assicurativa per tale figura professionale e pertanto la polizza da stipularsi a carico del progettista esterno deve intendersi anche a copertura delle attività inerenti la sicurezza in fase di progettazione anche laddove gli aspetti ad essa relativi siano definiti da altro professionista.

Deliberazione (AG1042) del 16/11/2000 - Articolo 30 - Codice 30.4.1

L'art.103, co.1, ultimo periodo, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., nella parte in cui prevede che la polizza stipulata dall'esecutore dei lavori per danni nell'esecuzione degli stessi, deve assicurare la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, in considerazione che la polizza è volta ad esonerare dai rischi non l'appaltatore ma la stazione appaltante, comporta che i limiti di massimale fissati dal successivo comma 2, devono considerarsi tassativi e pertanto non è conforme a norma prevedere una polizza di responsabilità civile con massimale superiore a quella per danni.

Deliberazione (AG488) del 20/07/2000 - Articolo 30 - Codice 30.1

Considerato che la previsione dell'art.30 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., prevede la possibilità di costituire le garanzie sia sotto forma di fideiussione bancaria che assicurativa, che tale previsione è ribadita dall'art.10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., e che la legge 10 giugno 1982, n.348, equipara la fideiussione bancaria alla polizza assicurativa, qualora quest'ultima sia rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, sono da considerarsi illegittime le clausole inserite nei bandi di gara nelle quali sia richiesta la costituzione della cauzione solo per mezzo di fideiussioni bancarie.

Deliberazione (AG700) del 26/07/2000 - Articolo 30 - Codice 30.1

Considerato che l'art.107, co.2, della bozza del regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., (che autorizzava il rilascio della "garanzia fideiussoria da parte degli intermediari finanziari che svolgono attività di rilascio di garanzie ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385") nella versione definitiva del regolamento emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, non è stato ammesso al visto della Corte dei Conti, sembra essere venuta meno la possibilità per le stazioni appaltanti di accettare atti fideiussori rilasciati da soggetti ammessi all'esercizio del credito.

Deliberazione (R633) del 30/11/2000 - Articolo 30 - Codice 30.2

L'art.30 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., prevede che l'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori pubblici sia corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa con validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; pertanto, è conforme alla predetta normativa il comportamento della stazione appaltante che ha richiesto la presentazione di una cauzione provvisoria con validità di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello fissato per la presentazione delle offerte, in quanto l'avverbio "almeno" va inteso come requisito minimo della garanzia stessa.

Deliberazione (R879) del 21/12/2000 - Articolo 30 - Codice 30.1

L'art.30, commi 1, 2 e 2 bis, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e s.m., prevede che la cauzione provvisoria e definitiva possono essere costituite sia da fideiussione bancaria sia da polizza assicurativa; pertanto non risultano conformi alla norma richiamata clausole di bando di gara che impongono la presentazione della sola fideiussione bancaria.

Deliberazione (R360) del 20/10/2000 - Articolo 30 - Codice 30.2

La clausola di un bando di gara che esclude la polizza assicurativa quale forma di cauzione provvisoria non è conforme all'art.30 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., che espressamente stabilisce che la cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori può essere prestata anche mediante polizza assicurativa oltre che fideiussione bancaria.

Determinazione n. 44 del 27/09/2000 - Articolo 30 - Codice 30.1

In ordine all'applicabilità della riduzione del 50% sulle cauzioni, prevista dall'art.8, co.11 quater, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto all'impresa singola in possesso della certificazione di qualità; nel caso di associazioni temporanee orizzontali, il beneficio della riduzione della garanzia è fruibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità; in caso di associazione temporanea verticale, il suddetto beneficio è attribuito alle imprese in possesso della certificazione di qualità, per la quota parte ad esse riferibile.

[Testo documento]

Nota dell'ufficio affari giuridici n. 68237 - Articolo 30 - Codice 30.2

La cauzione provvisoria di cui all'art.30, co.1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., va incamerata per la totalità del suo importo nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per rinuncia dell'aggiudicatario.

[Testo documento]

Nota dell'ufficio affari giuridici n. 58619 - Articolo 30 - Codice 30.4.1

Al fine di adempiere all'obbligo di cui all'art.30, co.3, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., qualora l'impresa sia già dotata di polizza di responsabilità civile, la stessa dovrà essere integrata con apposita appendice.

[Testo documento]

Nota dell'ufficio affari giuridici n. 56401 - Articolo 30 - Codice 30.4.1

La somma per la polizza assicurativa per danni alle opere di cui all'art.103 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., è stabilita discrezionalmente dalla stazione appaltante rapportando il valore dell'opera con l'incidenza del rischio connesso alle lavorazioni da effettuare.

[Testo documento]

Nota dell'ufficio affari giuridici n. 40287 - Articolo 30 - Codice 30.4.2

La clausola apposta nel bando di gara o nel capitolato speciale, relativa all'adempimento di cui all'art.30, co.4, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., concernente la polizza indennitaria decennale, deve ritenersi non applicabile e come non apposta qualora, alla data di pubblicazione del bando non fosse ancora stato emanato il decreto del Ministro dei lavori pubblici con il quale è stata individuata la soglia di applicazione del citato art.30 della legge quadro.

[Testo documento]

Nota dell'ufficio affari giuridici n. 38038 - Articolo 30 - Codice 30.4.1

La previsione di cui all'art.30, co.3, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., che fissa a 500.000 euro il limite minimo della garanzia per responsabilità civile verso terzi deve intendersi tassativa in quanto detta polizza è correlata non all'importo dei lavori ma ai connessi rischi di esecuzione.

[Testo documento]

Nota dell'ufficio affari giuridici n. 29280 - Articolo 30 - Codice 30.3

L'art.30, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., laddove prevede l'obbligo per l'esecutore dei lavori di presentare apposita garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo degli stessi, va inteso nel senso che per il calcolo della cauzione deve farsi riferimento all'importo di aggiudicazione e non a quello a base d'asta.

[Testo documento]

Nota dell'ufficio affari giuridici n. 17917 - Articolo 30 - Codice 30.4.1

La polizza di cui all'art.30, co.3, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., ed all'art.103 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., deve riferirsi allo specifico appalto.

[Testo documento]

Nota dell'ufficio affari giuridici n. 13045 - Articolo 30 - Codice 30.2

Per adempiere al dettato di cui all'art.100, co.2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., nel caso di presentazione di cauzione provvisoria sotto forma di numerario è necessario accompagnare la stessa con l'impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione, garanzia definitiva fideiussoria ovvero proprio impegno personale a convertire, integrandola, la cauzione provvisoria in definitiva, svincolabile alla firma del contratto.

[Testo documento]

Nota dell'ufficio affari giuridici n. 6997 - Articolo 30 - Codice 30.1

Con la legge 388/00 la possibilità di prestare cauzioni è stata estesa anche agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/93.

[Testo documento]

Estrate 57 massime

Torna alla copertina